

N. 17 / 13 T.L.M.C.R.

N. 2 / 13 R.G.N.R. P.M. Venezia

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione costituita ex art. 309, comma 7, c.p.p.

composto dai signori magistrati:

- 1) dott.ssa Patrizia Montuori Presidente;
- 2) dott.ssa Alberta Beccaro Giudice;
- 3) dott.ssa Priscilla Valgimigli Giudice est.;

Nella procedura promossa ex art. 324 c.p.p., nell'interesse di:

avverso il decreto di sequestro emesso dal PM di Venezia in data 3.1.2012; all'esito della camera di consiglio del 29.1.2013, il Collegio, come sopra composto, letta l'istanza, esaminati gli atti - a scioglimento della relativa riserva, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione perché proposta nei termini e nelle forme di cui all'art. 324 c.p.p. ha emesso la seguente

ORDINANZA

In data 3.1.2013 il PM di Venezia disponeva il sequestro dell'autoveicolo Mercedes targato intestato a nonché della carta di circolazione del medesimo con riferimento al reato di cui all'art. 48, 479 c.p. per il quale procedeva contro ignoti.

Riteneva il PM trattarsi di corpo di reato la cui apprensione appariva necessaria al procedimento.

Avverso il suddetto decreto interponeva istanza di riesame la difesa di eccependo la carenza di motivazione in ordine alla necessità del sequestro probatorio e la illegittimità del medesimo in relazione alla posizione di terzo di buona fede assunta dal ricorrente, comprovata con allegazioni documentali.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Vale premettere che il veicolo suddetto risulta essere stato sequestrato dalla Polizia Stradale di Venezia in data 28.12.2012 ai sensi dell'art. 354 c.p.p. in quanto oggetto di ricerca in ambito Schengen ed inserito nel database di cui all'art. 100 del suddetto Trattato in quanto corpo di reato di appropriazione indebita.





Il PM con il provvedimento oggi impugnato non convalidava il sequestro operato dalla Polizia, perché fuori termine, ma provvedeva comunque a disporre autonomamente il sequestro dell'automezzo e della relativa carta di circolazione per necessità probatorie in quanto corpo di reato, come sopra indicato.

Vale rilevare come effettivamente le finalità probatorie sottese al vincolo reale, con riferimento alla fattispecie di cui alla contestazione provvisoria ex art. 48 e 479 c.p., non siano state esplicitate dal PM né sia dato evincerle dagli atti trasmessi.

Non sussistono infatti elementi che possano essere valorizzati dal Collegio per l'esercizio dei suoi poteri integrativi sul punto, atteso che non è dato dedurre quali siano gli accertamenti o comunque i mezzi istruttori da espletarsi su quanto in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art. 324 c.p.p..

in accoglimento della richiesta di riesame proposta da

annulla il decreto di sequestro emesso in data 3.1.2013 dal PM di Venezia. Dispone la restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro penale, se non vincolati ad altro titolo. Manda per l'esecuzione alla P.G. che ha operato il sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

Venezia, 29.1.2013

Il Giudice estensore

Dott.ssa Priscilla Valgimigli

Il\Presidente

Dott.ssa Patrizia Montuori

E4 FEB. 2013
EUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPSTATO

IL CANCELLIE

(